

CONVENZIONE QUADRO
TRA
IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER
L'INFORMATICA (CINI)
E
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra le Parti:

Il ***Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica***, di seguito denominato CINI, con sede legale in via Ariosto 25 – Roma 00185, P.I. e C.F.03886031008, rappresentato dal Presidente, Prof. Ernesto Damiani domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CINI

E

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", codice fiscale 95011660636, con sede in Napoli (80143), Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco, in persona del Presidente, Dott. Giacomo Lasorella domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità

PREMESSO CHE

Le Parti, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro pluriennale volta ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nelle aree di studi connesse al sistema delle comunicazioni elettroniche, in particolare quella tecnico-scientifica, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Le singole collaborazioni si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, anche attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'Art 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di

avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

Il CINI è un consorzio costituito da 49 Università statali, valutato ANVUR e riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, strutturato in unità operative dislocate presso le Università consorziate e dotato di una rete di 13 Laboratori Nazionali tematici in cui si svolgono attività di ricerca (di base e applicata) e di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'Informatica e delle "Information and Communications Technologies" (ICT);

Lo Statuto del CINI, nonché i Regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo, prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra università ed Enti pubblici e privati, segnatamente per quanto riguarda attività di ricerca e di consulenza nei diversi settori scientifici e disciplinari e per la realizzazione di attività didattiche e formative;

Il CINI promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento. Il CINI favorisce, in particolare:

- la collaborazione con Università, Istituti di istruzione universitaria, Enti di ricerca, Aziende e Pubblica Amministrazione;
- l'accesso e la partecipazione a progetti e attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento;
- la creazione e lo sviluppo di laboratori tematici nazionali;
- la realizzazione di percorsi di Alta Formazione.

L'Autorità osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera n. 341/16/CONS e nelle linee guida a essa allegate.

L'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, compresi quelli dove operano piattaforme digitali, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori dell'informatica e delle comunicazioni elettroniche;

L'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni rappresentate nel CINI, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore dell'informatica e delle comunicazioni elettroniche;

La sinergia tra l'Autorità e il CINI può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento oltre che di formazione avanzata e di divulgazione scientifica nelle tematiche dell'Informatica e delle ICT e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ARTICOLO 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE QUADRO

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono sviluppare una collaborazione strutturata, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nonché di iniziative di approfondimento, formazione e divulgazione scientifica nei campi di azione specifici dei due Enti riconducibili in via prioritaria ma non esclusiva a:

- rafforzamento delle conoscenze tecniche del personale dell'Autorità, anche al fine dell'adozione di politiche regolamentari;
- metodologie di analisi della qualità del traffico e del dimensionamento delle reti di comunicazione elettronica;
- misura della qualità del segnale video/audio in live streaming;
- aspetti regolamentari collegati con l'adozione di tecniche di intelligenza artificiale;
- tutela e rappresentanza degli interessi collettivi e dei diritti dei consumatori di servizi di comunicazione;
- promozione di eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle conoscenze tecnologiche e di metodologie presso un pubblico specialistico o di utenti finali.

Ai fini delle attività oggetto della presente convenzione quadro le Parti intendono mettere a disposizione le risorse e competenze esistenti, come di seguito specificate.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Le Parti possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dal CINI e incentrate su risvolti pratico- applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità, con particolare riferimento alle materie della tutela e della rappresentanza degli interessi collettivi e dei diritti dei consumatori di servizi di comunicazione. Tali attività favoriscono lo sviluppo e il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti.

Al fine di sviluppare iniziative di collaborazione scientifica è prevista:

- o La realizzazione di studi e ricerche su problemi e progetti specifici;
- o La partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- o L'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione e promozione;
- o L'organizzazione di iniziative formative volte a promuovere e diffondere la cultura dell'interdisciplinarietà nel settore dell'Informatica e delle ICT con particolare riguardo alle applicazioni ICT, anche attraverso l'attivazione di corsi di alta formazione.

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ CONGIUNTE

Le Parti possono organizzare attività congiunte di formazione e tirocinio, convegni, conferenze, tavole rotonde e seminari, attività di divulgazione e promozione, coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni elettroniche, dell'ICT e da altri settori di interesse reciproco e organizzando, altresì, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

L'organizzazione di tali eventi può contemplare, alternativamente o cumulativamente:

- la partecipazione di dirigenti/funzionari dell'AGCOM in qualità di relatori e/o uditori;
- l'accesso di studenti, ricercatori e tirocinanti alla biblioteca e alle banche dati pubbliche in possesso dell'AGCOM.

Nei casi in cui le attività di cui sopra dovessero prevedere una gestione economica dei costi e delle quote di partecipazione, saranno regolati di volta in volta tra le parti.

ARTICOLO 5 CONVENZIONI OPERATIVE

Le modalità operative concernenti l'esecuzione della presente Convenzione Quadro saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali, in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche in merito a:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

ARTICOLO 6 RISORSE E RESPONSABILITÀ

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno con proprie risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'Art. 5. Ciascuna Parte, in ragione dei rapporti già in essere, si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale.

ARTICOLO 7 PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente convenzione quadro, è costituita una Commissione di programmazione ("la Commissione") composta da tre rappresentanti dell'Autorità e da tre rappresentanti del CINI, col compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto della presente convenzione quadro e di rilevare eventuali criticità.

In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere e coordinare la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze e attività oggetto del presente accordo, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, con cadenza annuale, un programma delle attività concordate;
- dare vita a gruppi di lavoro organizzati per progetti comuni sulla base del programma annuale;
- verificare l'attuazione della convenzione quadro nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti;
- approvare le proposte/iniziative, nell'ambito della presente convenzione quadro, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti, anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno e può avvalersi del supporto di personale dell'Autorità e/o personale CINI avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Le modalità operative concernenti l'esecuzione della presente convenzione quadro saranno definite dalla Commissione, anche tramite la creazione di gruppi di lavoro

dedicati a singoli progetti, in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali dedicate.

ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione quadro, in conformità alla normativa vigente. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente convenzione quadro, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente convenzione quadro.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente convenzione quadro, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INDIVIDUALE

Le Parti reciprocamente si impegnano alla riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione quadro.

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla convenzione quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

ARTICOLO 10 DURATA, PROROGA, RECESSO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativo e potrà essere prorogato ogni volta per un ulteriore periodo di tre (3) anni previa notifica di una delle parti circa l'intenzione di prolungarne gli effetti; la proroga dovrà essere sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi di governo. Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti e la deliberazione dei rispettivi organi di governo.

Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente convenzione quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Per tutta la durata della convenzione quadro, le parti si impegnano a garantire l'osservanza dei rispettivi codici etici e di comportamento da parte dei propri dipendenti.

ARTICOLO 11 VISIBILITÀ DELLA CONVENZIONE QUADRO

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente atto e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente Convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'AGCOM.

Letto, approvato e sottoscritto

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Il Presidente
Dott. Giacomo Lasorella

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l'Informatica

Il Presidente
Prof. Ernesto Damiani